CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

# Art. 132 codice privacy

## Conservazione di dati di traffico per altre finalità

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per trenta mesi, per finalita' di accertamento e repressione di reati, secondo le modalita' individuate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e delle comunicazioni, e su conforme parere del Garante.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2004, non più in vigore dal 28 febbraio 2004 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Codice in materia di protezione dei dati personali |
| Estremi | Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 |
| Parte | II — Disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri nonché disposizioni per i trattamenti di cui al capo ix del regolamento |
| Titolo | X — Comunicazioni elettroniche |
| Capo | I — Servizi di comunicazione elettronica |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali/art-132-conservazione-di-dati-di-traffico-per-altre-finalita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it